

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Dichiarazione di fallimento, luogo dove la società svolge effettivamente l'attività, sede legale, trasferimento, competenza territoriale

Ai sensi della L. Fall., art. 9, la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento di una società spetta al tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa, ossia ove si svolge effettivamente la sua attività direttiva ed amministrativa, il quale, secondo una presunzione *juris tantum*, coincide con la sede legale, salvo che non sia fornita la prova che la sede effettiva sia altrove, e che quella legale sia quindi meramente fittizia. Tale presunzione rimane tuttavia inoperante nell'ipotesi in cui la sede legale sia stata trasferita in un luogo diverso nell'anno anteriore all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, trovando in tal caso applicazione dell'art. 9, comma 2, il quale dispone che il predetto trasferimento non rileva ai fini della competenza, che resta pertanto radicata presso il tribunale nel cui circondario è situata la sede legale originaria, indipendentemente dall'accertamento dell'effettività della nuova sede.

NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass., Sez. Un., 25/06/2013, n. 15872, nonché Cass. 6/11/2014, n. 23719 e Cass. 7/05/2012, n. 6886; in senso conforme alla seconda parte della massima Cass. 10/07/2018, n. 18200, Cass. 29/07/2013, n. 18238 e Cass. 5/10/2015, n. 19797, nonché Cass. 8/11/2017, n. 26491, Cass. 29/09/2016, n. 19343 e Cass. 29/07/2013, n. 18238.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.2.2020, n. 2336

...omissis...

Fatti di causa

Su ricorso del Pubblico Ministero, il Tribunale di Novara, con sentenza del 18 dicembre 2018, ha dichiarato il fallimento *omissis* S.r.l. in liquidazione, dando atto del trasferimento della sede legale della società *omissis*, ma escludendone la rilevanza ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, in quanto avvenuto nell'anno antecedente alla presentazione dell'istanza di fallimento. Avverso la predetta sentenza *omissis* ha proposto istanza di regolamento di competenza, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Ragioni della decisione

A sostegno dell'istanza, la ricorrente afferma che il trasferimento della sede legale *omissis* costituisce espressione non già di un disegno animato dalla scienza fraudis, ma di una scelta imprenditoriale volta ad ottimizzare la propria gestione aziendale, avendo essa provveduto dapprima, con atto dell'11 giugno 2013, al conferimento del proprio ramo di azienda in favore della *omissis* S.r.l., costituita con *omissis* S.r.l. ed avente sede in *omissis*, ed in seguito, nel mese di novembre 2017, alla nomina del proprio amministratore delegato nella persona di *omissis*, residente a *omissis*, dove era quindi situata la sede effettiva dell'impresa. Preciso inoltre che il trasferimento della sede legale della società ha avuto luogo con atto del 22 maggio 2018, contestualmente allo scioglimento ed alla messa in stato di liquidazione, con la nomina del liquidatore nella persona della stessa *omissis*, la ricorrente afferma che il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 9, comma 2, non introduce un criterio di competenza alternativo a quello di cui al comma 1, ma prevede una specificazione consequenziale, stabilendo, in riferimento all'ipotesi di trasferimento della sede legale nell'anno anteriore alla presentazione dell'istanza di fallimento, una presunzione di non coincidenza con la sede effettiva, destinata a rimanere superata nel caso in cui risulti che nel luogo in cui è stata trasferita la sede legale si trova anche la sede effettiva dell'impresa. Tanto premesso, osserva che la motivazione della sentenza impugnata non consente di ricostruire il ragionamento logico-giuridico seguito per giungere ad affermare la competenza territoriale del Tribunale di Novara, il quale si è limitato a richiamare la L. Fall., art. 9, comma 2, senza procedere ai necessari approfondimenti istruttori; aggiunge che, anche a voler dare atto dell'avvenuto trasferimento della sede legale nell'anno antecedente alla presentazione dell'istanza di fallimento, non sono stati acquisiti elementi dai quali possa desumersi che il trasferimento ha avuto luogo con l'intento di disorientare i creditori.

Il ricorso è infondato.

Ai sensi della L. Fall., art. 9, la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento di una società spetta al tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa, ossia ove si svolge effettivamente la sua attività direttiva ed amministrativa, il quale, secondo una presunzione *juris tantum*, coincide con la sede legale, salvo che non sia fornita la prova che la sede effettiva sia altrove, e che quella legale sia quindi meramente fittizia (cfr. Cass., Sez. Un., 25/06/2013, n. 15872; Cass., Sez. VI, 6/11/2014, n. 23719; 7/05/2012, n. 6886). Tale presunzione rimane tuttavia inoperante nell'ipotesi in cui la sede legale sia stata trasferita in un luogo

diverso nell'anno anteriore all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, trovando in tal caso applicazione dell'art. 9, comma 2, il quale dispone che il predetto trasferimento non rileva ai fini della competenza, che resta pertanto radicata presso il tribunale nel cui circondario è situata la sede legale originaria, indipendentemente dall'accertamento dell'effettività della nuova sede (cfr. Cass., Sez. VI, 10/07/2018, n. 18200; 29/07/2013, n. 18238; Cass., Sez. I, 5/10/2015, n. 19797). La predetta disposizione stabilisce infatti un criterio di collegamento la cui applicazione prescinde totalmente dall'accertamento del carattere fittizio dello spostamento, presupponendo che, in quanto avvenuto nel periodo di tempo indicato, esso abbia avuto luogo al mero scopo di ritardare la dichiarazione di fallimento o di determinare l'incardinazione del relativo procedimento presso un ufficio giudiziario diverso (cfr. Cass., Sez. VI, 8/11/2017, n. 26491; 29/09/2016, n. 19343; 29 luglio 2013, n. 18238). Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto territorialmente competente, ai fini della dichiarazione di fallimento, il Tribunale di Novara, quale giudice del luogo in cui era situata la sede legale della società debitrice prima del trasferimento della stessa a *omissis*, avendo rilevato che tale trasferimento aveva avuto luogo nell'anno anteriore alla presentazione dell'istanza di fallimento, ed avendo quindi escluso condivisibilmente la competenza del Tribunale di Milano, senza procedere ad alcun accertamento in ordine alla coincidenza della nuova sede legale con quella effettiva della impresa. Nessun rilievo può assumere, in proposito, l'affermazione della ricorrente, secondo cui lo spostamento non ha avuto luogo con l'intenzione di trarre in inganno i creditori o di sottrarre la procedura al giudice naturale preconstituito per legge, bensì nell'ambito di un progetto imprenditoriale da tempo avviato e volto a far gravitare in un luogo diverso il centro decisionale ed organizzativo dell'impresa, in quanto ciò che viene in considerazione, ai fini dell'individuazione del giudice competente, è esclusivamente il dato obiettivo della prossimità della data del trasferimento a quella di presentazione dell'istanza di fallimento, non attribuendo la legge alcun rilievo nè alla effettività del predetto spostamento, nè allo scopo soggettivamente perseguito dall'imprenditore, ancorchè esteriorizzatosi in circostanze oggettivamente riscontrabili.

Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degli intimati.

PQM

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

WWW.DALL'AVVOCATOALCIVILE.COM

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Majrov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palama (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

